


Zurich Assicurazione matrimonio

Informazioni per la clientela e
Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Siamo sempre
a vostra disposizione.

Help Point: 0800 80 80 80
Dall' Estero: +41 44 628 98 98



Indice

Art.	Pagina
Informazioni per la clientela	3
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 02/2022	4
1 Oggetto dell'assicurazione	4
2 Validità temporale	4
3 Validità territoriale	4
4 Persone assicurate	4
5 Eventi assicurati	4
6 Prestazioni	4
7 Franchigia	5
8 Esclusioni generali	5
9 Obblighi in caso di sinistro	5
10 Violazione di obblighi	5
11 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni	5
12 Foro giudiziario e diritto applicabile	5
13 Comunicazioni	5

Informazioni per la clientela

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) con sede in Mythenquai 2, CH-8002 Zurigo, una società anonima di diritto svizzero.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Se una festa nuziale deve essere annullata o rimandata in seguito a un evento assicurato (ad es. malattia di un congiunto, impossibilità di raggiungere il luogo a causa di un guasto al mezzo di trasporto), l'assicurazione matrimonio si assume le spese di annullamento fino a una somma di assicurazione di 20'000 franchi svizzeri. La franchigia ammonta a 200 franchi svizzeri.

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa, nonché le relative esclusioni sono specificate e delimitate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Si tratta di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione contro i danni?

L'assicurazione matrimonio è un'assicurazione contro i danni. Per il versamento e l'ammontare delle prestazioni dell'assicurazione è determinante il danno causato dall'evento assicurato.

Qual è il premio dovuto?

Per il premio (compresa la tassa di bollo) consultare il sito www.zurich.ch/matrimonio.

Quali sono gli altri obblighi del contraente?

Al verificarsi di un evento assicurato è necessario informare immediatamente Zurich, adoperarsi per ridurre il danno e inoltrare i documenti giustificativi del caso di sinistro. Altri obblighi sono definiti nella Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Quando inizia e quando termina il contratto di assicurazione?

Il contratto di assicurazione inizia alla ricezione della conferma d'assicurazione e termina 12 mesi dopo la data di inizio che figura sulla conferma d'assicurazione.

Qual è la validità temporale della copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia al più presto 30 giorni dopo la stipulazione dell'assicurazione, alla data d'inizio che figura sulla conferma d'assicurazione, non appena il matrimonio e la festa nuziale sono fissati in via definitiva e a condizione che siano da celebrare prima dell'estinzione del contratto di assicurazione. La copertura assicurativa dura fino alla fine del contratto di assicurazione.

Il contratto può essere revocato?

Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di stipulare il contratto, con una lettera o in un'altra forma che consenta di averne la prova scritta (ad es. tramite e-mail a service@zurich.ch). Il termine è rispettato se il contraente comunica a Zurich l'intenzione di revocare il contratto o consegna alla posta la dichiarazione di revoca entro l'ultimo giorno del termine di revoca.

Come avviene il trattamento dei dati personali da parte di Zurich?

Zurich tratta dati che si riferiscono a persone fisiche (dati personali) in relazione alla conclusione e all'esecuzione di contratti e per altri scopi. Informazioni più dettagliate concernenti questi trattamenti (tra l'altro gli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati di Zurich. Questa dichiarazione può essere consultata su www.zurich.ch/protezione-dei-dati o richiesta presso la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Protezione dei dati, casella postale, 8085 Zurigo, datenschutz@zurich.ch.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione 02/2022

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i festeggiamenti (di seguito «**festa nuziale**») degli sposi dopo il **matrimonio**. Per matrimonio si intende:

- un matrimonio civile
- un matrimonio religioso
- un matrimonio libero
- un'unione domestica registrata di coppie dello stesso sesso

Le feste di addio al celibato/nubilato non sono riconosciute come feste nuziali.

L'assicurazione può essere stipulata se (almeno) uno dei due sposi è domiciliato in Svizzera e se alla stipulazione del contratto assicurativo viene registrato con l'indirizzo.

Art. 2

Validità temporale

La copertura assicurativa inizia al più presto 30 giorni dopo la stipulazione del contratto alla data indicata nella conferma di assicurazione e termina dopo 12 mesi.

La copertura assicurativa sussiste se il matrimonio e la festa nuziale hanno luogo nel periodo della copertura assicurativa e le loro date sono stabilite definitivamente prima del verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 3

Validità territoriale

L'assicurazione vale per le feste nuziali in Europa (in senso geografico).

Art. 4

Persone assicurate

Sono assicurate le persone che partecipano finanziariamente alla festa nuziale e che al subentrare di un evento assicurato devono assumersi le spese di annullamento.

L'avente diritto è esclusivamente il contraente che è responsabile della trasmissione delle prestazioni assicurate alle persone assicurate. In alternativa Zurich può erogare le prestazioni dell'assicurazione direttamente alle persone assicurate.

Art. 5

Eventi assicurati

Sono assicurati gli eventi elencati di seguito, a condizione che portino alla cancellazione o alla sospensione del matrimonio o della/e festa/e nuziale/i.

La copertura assicurativa è limitata a un evento assicurato durante il della copertura assicurativa. Se più feste nuziali

assicurate devono essere annullate a causa dello stesso evento assicurato, la copertura assicurativa sussiste per tutte queste feste nuziali.

Art. 5.1

Uno

- dei due sposi,
- dei congiunti di uno dei due sposi (figli, genitori, nonni o fratelli e sorelle [elenco esaustivo]) o
- dei testimoni di nozze

si ammala o si infortuna al punto tale da non poter partecipare alla festa di nozze, oppure decede.

Art. 5.2

I locali dove si svolgerà l'evento sono inutilizzabili a seguito di un danno causato dall'acqua o da un incendio, da un evento naturale, un terremoto o per via di una doppia prenotazione.

Sono considerati eventi naturali: piene, inondazioni, tempeste (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoverchia i tetti di stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti del terreno.

Art. 5.3

Uno dei due sposi, dei testimoni o un congiunto di uno dei due sposi (figli, genitori, nonni o fratelli e sorelle [elenco esaustivo]) non può raggiungere il luogo del matrimonio o della festa di nozze a causa di un guasto al mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 5.4

Un furto con scasso, un danno causato dall'acqua o da un incendio, un evento naturale o un terremoto verificatosi nell'abitazione danneggia in modo grave la proprietà di uno dei due sposi, tanto da rendere indispensabile la sua presenza a casa durante il matrimonio o la festa di nozze.

Art. 5.5

L'organizzatore o altri fornitori di prestazioni commerciali incaricati dell'esecuzione della festa di nozze non sono in grado di prestare i loro servizi a seguito di insolvenza e non è possibile trovare dei sostituti adeguati in tempo utile.

Art. 6

Prestazioni

Al verificarsi di uno degli eventi assicurati vengono rimborsate le spese di annullamento sostenute per legge o contratto a seguito della cancellazione della festa di nozze. Il diritto alle prestazioni vale anche per i relativi acconti versati prima della stipulazione dell'assicurazione.

Le prestazioni dell'assicurazione sono limitate a 20'000 franchi svizzeri per l'insieme di tutte le feste di nozze nel periodo della durata della copertura assicurativa.

Le prestazioni di più assicurazioni matrimonio stipulate presso Zurich per lo stesso matrimonio risp. per le stesse feste di nozze non sono cumulabili.

In caso di stipulazione di più assicurazioni matrimonio presso Zurich, le prestazioni dell'assicurazione sono limitate al massimo a 20'000 franchi svizzeri in totale. In caso di un'assicurazione multipla non intenzionale, Zurich rimborsa il premio/i premi della polizza/delle polizze stipulata/e per ultima/e.

In generale non sono assicurati i seguenti costi:

- corredo (abbigliamento, anelli e simili) degli sposi e degli ospiti
- spese di viaggio e di pernottamento a carico degli ospiti

Art. 7 **Franchigia**

La franchigia è di 200 franchi svizzeri per evento.

Art. 8 **Esclusioni generali**

In generale non sono assicurati i danni riconducibili a

- gravidanza o nascita, se la data del parto indicata dal medico è prevista nei due mesi prima o dopo la data del matrimonio e/o della festa di nozze
- eventi assicurati già subentrati prima della stipulazione del contratto o di cui il contraente e/o le persone assicurate potevano prevedere il verificarsi al momento della stipulazione del contratto
- atti temerari (azioni con le quali ci si espone a un rischio elevato)
- colpa grave e dolo
- disposizione dell'autorità (ad es. detenzione o divieto di lasciare il Paese)
- Epidemie e pandemie (ad es. malattia, insolvenza di un fornitore o confinamento ad es. per via di una quarantena o di restrizioni di entrata/uscita decretate a seguito di un'epidemia o una pandemia)
- eventi bellici e terroristici, disordini di qualunque natura e misure adottate per contrastarli, nonché eruzioni vulcaniche e incidenti nucleari

Non è assicurata la parte eccedente alle normali spese di annullamento, se a seguito della stipulazione di un'assicurazione i costi di annullamento applicati dall'organizzatore o dal fornitore sono più elevati rispetto a quanto sarebbero in assenza di un'assicurazione.

Art. 9 **Obblighi in caso di sinistro**

Al verificarsi di un evento assicurato occorre:

- avvisare immediatamente Zurich: telefono 0800 80 80 80 (dall'estero: +41(0)44 628 98 98) e

- adoperarsi per la riduzione dei danni e in particolare annullare senza indugi la festa/le feste di nozze e tutte le prestazioni pattuite in questo contesto e
- inoltrare i documenti che certificano l'insorgere dell'evento assicurato (ad es. il certificato medico, le fatture dell'evento, il conteggio delle spese di annullamento ecc.).

Art. 10 **Violazione di obblighi**

In caso di violazione di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta evidente che si tratta di una violazione senza colpa.

Art. 11 **Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni**

Art. 11.1
Se sussistono pretese verso terzi o altri fornitori di prestazioni, la copertura assicurativa si limita alla parte delle prestazioni che eccede le prestazioni risultanti da altri contratti.

Art. 11.2
Se sussistono pretese verso terzi o altri fornitori di prestazioni, Zurich può comunque fornire prestazioni, se la persona assicurata cede a Zurich i suoi diritti per queste pretese.

Art. 12 **Foro giudiziario e diritto applicabile**

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo quale sede principale di Zurich
- il domicilio o la sede in Svizzera del contraente o dell'avente diritto

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Art. 13 **Comunicazioni**

Le comunicazioni sono da indirizzare alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, «Assicurazione matrimonio», casella postale, CH-8085 Zurigo. Per le comunicazioni sono a disposizione anche il numero di telefono 0800 80 80 80 e l'indirizzo di posta elettronica service@zurich.ch.

